

QUESITO DEL 08/05/2019 AD INTEGRAZIONE DEL QUESITO N. 23 NTC 2018

Si chiede cortesemente in merito al quesito **n° 23 del 09.07.2018** pubblicato sul sito dell'Ordine degli Ingegneri di Milano, in riferimento al paragrafo 8.4.3 NTC 2018, se il Ministero ha provveduto a fornire un chiarimento in merito alla casistica edificatoria riguardante il recupero di sottotetto (in particolare per le zone 3 e 4) senza modifica del numero di piani e/o senza modifica dell'altezza massima del colmo.

In particolare nei casi in cui non si sopraelevi la struttura (per esempio inserendo solo un abbaino nel tetto esistente senza modifica l'altezza massima dell'edificio) o non si ampli fuori sagoma (per esempio recuperando una porzione di sottotetto precedentemente non accessibile, aprendo una porta senza modifica delle falde o dei muri perimetrali).

E se si può considerare ancora valido il chiarimento inviato dal CROIL, espresso con circolare del 29-04-2016 prot. 43/2016, oppure se è confermato che, in ogni caso, l'aumento di superficie abitabile richiede l'adeguamento sismico di tutto l'edificio, ai sensi del punto 8.4.3 lettera a, anche nei casi sopracitati, e la conseguente presentazione della domanda di istanza di certificazione alla sopraelevazione.

RISPOSTA DEL 10.05.2019

La circolare del 21 gennaio 2019 n. 7 del C.S.LL.PP "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018" ha in parte chiarito i contenuti del capitolo 8.4.3 delle NTC.

Il testo della circolare, al paragrafo C8.4.3 recita:

In merito all'ultimo capoverso del § 8.4.3 delle NTC, esso stabilisce che non è necessario procedere all'adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni *b)*, *c)*, *d)* od *e)* di cui allo stesso §8.4.3, solo nel caso di "variazione dell'altezza dell'edificio" causata dalla realizzazione di cordoli sommitali oppure causata da variazioni della copertura, che non comportino incrementi di superficie abitabile significativi dal punto di vista strutturale. Infatti, la ratio di tale disposizione è di permettere nelle situazioni citate, ferme restando le norme urbanistiche ed i regolamenti edilizi locali, la realizzazione di interventi di possibile beneficio strutturale, senza dover necessariamente adeguare l'intera costruzione.

Il Comune di Milano ha recentemente pubblicato delle nuove FAQ nelle quali viene affrontato il tema di cui sopra e vengono dati dei criteri per definire ciò che è sopraelevazione e ciò che non lo è, sulla base del testo della circolare sopra riportato.

Le suggeriamo pertanto di scaricare dal sito del Comune di Milano le FAQ relative a cementi armati e sismica, dove troverà degli utili suggerimenti per eseguire modifiche alla copertura, con recupero di sottotetto, senza ricadere nella definizione di sopraelevazione.